

**MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
EX ART. 56 REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

Allegato 3

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare **contratti coerenti con le richieste e le esigenze** di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) **informano** il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;

d) **consegnano** al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) **possono ricevere dal contraente**, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se

ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Allegato 4

**Informazioni previste dal Reg. IVASS n. 40/2018
in ottemperanza all'art 56 da rendere al contraente prima della sottoscrizione della
proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto.**

Ai sensi della vigente normativa il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni ("Codice")

**Sezione I) Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il
contraente:**

x Iscritto al registro degli intermediari assicurativi		
Cognome e Nome		Qualifica
Massimo Lordi Tel: +39 02 47787490 Email: massimo.lordi_wga@willistowerswatson.com Inserire l'indirizzo PEC		Responsabile attività di intermediazione
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi		
Numero A000589675	Data 21/12/2017	Sezione A
Attività svolta per conto di	Willis General Agency Srl. Sede Legale	
Sede legale ed operativa	Via Pola, 9 20124 Milano	
Telefono: +39 02 47787301 Fax: +39 02 47787300	PEC: willisgeneralagency@legalmail.it	Sito Internet: www.willistowerswatson.com/it-IT
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi N. A000483907 Data 19/03/2014 Sezione A		
Altre sedi operative:		
Piazza Dante, 7 16121 Genova Tel. +39 010 546 71 Fax +39 010 546 72 10		

Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis General Agency Srl e dell'intermediario che opera per conto di Willis General Agency Srl possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it.

L'autorità di vigilanza che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e riassicurativo è **IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**

Sezione II) Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a) Willis General Agency S.r.l. agisce su incarico dell'impresa Stewart Title.

Con riferimento al pagamento dei premi:

a) Ai sensi dell'art 117 del D.lgs. 209/2005 i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite

dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sezione III) Informazioni relative alle remunerazioni

- a) L'Agenzia assicurativa Willis General Agency S.r.l. sarà remunerata dalla commissione inclusa nel premio assicurativo;

Sezione IV) Informazioni relative potenziali situazioni di conflitto d'interessi:

- a) L'Agenzia assicurativa Willis General Agency e l'intermediario che ha redatto la presente offerta, i cui estremi sono sopra riportati, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione né alcuna impresa controllante imprese di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Willis General Agency Srl.

Con riguardo al contratto proposto:

- a) Willis General Agency S.r.l., in virtù di obblighi contrattuali, distribuisce in modo esclusivo con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 i contratti delle seguenti imprese di assicurazione: Net Insurance S.p.A., Stewart Title Limited, QBE Insurance (Europe) Limited, Argoglobal Assicurazioni S.p.A., Chubb European Group Plc, D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di assicurazione, RBM Assicurazione Salute S.p.A, AIG Europe Limited, AXA Assicurazioni S.p.A., AMTRUST Europe Limited

Sezione V) Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Il contraente e l'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclami rivolgendosi:

- all'**Ufficio Legal&Compliance** di **Willis General Agency Srl** sito in **Via Pola, 9, 20124 Milano – Italia - telefono n. +39 02 477 87 565 – E-mail: ITA-Gestione-reclami@willistowerswatson.com**
- alla **Compagnia di Assicurazione** che ha emesso la polizza intermediata dall'agenzia, o anche direttamente all'Ufficio **Legal&Compliance** dell'agenzia sopra indicato, per i reclami inerenti al comportamento dell'agenzia o dei suoi dipendenti o collaboratori. La funzione reclami della Compagnia interessata istruisce il reclamo sulla base delle informazioni acquisite dall'agenzia, e ne trasmette gli esiti all'interessato entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo;
- all'**IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario qualora non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

c) Il contraente potrà avvalersi dei seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della

Legge n. 162 del 10 novembre 2014;

- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.